



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio di Polizia Locale

Prot. 2018/268

San Venanzo (Tr), li 13 GEN, 2018

ORDINANZA N. 1/18

Oggetto: Chiusura al traffico veicolare dal km 2+500 ca. al km 5+900 ca. della strada comunale Spante-San Marino per cedimento ponte.

IL SINDACO

- Preso atto che il ponte sito al km 3+100 ca. della strada comunale Spante-San Marino ha subito un importante cedimento strutturale;
- Ritenuto che, in attesa di sopralluogo tecnico sul posto, si renda necessario evitare il transito di ogni veicolo sul predetto ponte al fine di prevenire potenziali gravi pericoli per l'incolumità delle persone;
- Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 recante norme relative al "Nuovo Codice della Strada" e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 485, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18.6.2014, ed il provvedimento del Sindaco di questo Comune n. 124 del 2.1.2018, con il quale è stata riservata al Sindaco stesso la competenza in materia di viabilità e Codice della Strada;
- Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Preso atto del parere espresso in merito dall'Amministrazione Comunale,

ORDINA

1. **la chiusura al transito di ogni veicolo della strada comunale Spante-San Marino dal km 2+500 ca. al km 5+900 ca.**, con deviazione obbligatoria del traffico ai predetti punti di chiusura della strada,

DISPONE

- che venga installata tutta la segnaletica idonea alla chiusura dell'area, indicando con idoneo preavviso gli itinerari alternativi per il raggiungimento delle località al cui servizio è posta la strada oggetto della presente Ordinanza;
- che venga data massima diffusione alle presente Ordinanza.

RENDE NOTO

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell'Umbria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura

dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16.12.92 n. 495 e s.m.i.;

- che a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Sindaco;
- per le trasgressioni saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ii.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INCARICA

l'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Il Sindaco
(Marsilio Marinelli)

